

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE


Istituzione di un contributo sull'acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ed ai coltivatori lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici.

RELATORE - Avv. Aurelio ANDRETTA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
UFFICIO REGIONALE

Si trasmette alla Commissione Agricoltura, Foreste, Pesca, Acque Interne, Caccia, Polizia Locale, Urbana e Rurale, per il parere, il provvedimento di legge n. 10/1955.

12/1/55



Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

il Governo della Repubblica ha rinviato a nuovo esame del Consiglio Regionale la proposta di legge concernente "Istituzione di un contributo sull'acquisto di sementi selezionate di grani duri e fo rraggere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ed ai coltivatori lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici" con le seguenti osservazioni:

- 1) - la legge avrebbe dovuto essere sottoposta al preventivo esame della Commissione CEE ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato di Roma e che a tale adempimento ha già provveduto il Ministero degli Esteri;
- 2) - l'attribuzione della potestà regolamentare alla Giunta - di cui al l'articolo 3 - contrasta con l'art. 121 della Costituzione e con l'art. 127 dello Statuto regionale secondo cui tale potestà spet ta al Consiglio Regionale.

In sede di riesame della legge, la 2^a Commissione Permanente ha ritenuto fondata l'osservazione concernente la potestà regolamentare ed, accogliendo le proposte formulate dall'Assessore alla Agricoltura, a nome della Giunta, ha ristrutturato l'articolato individuando, tra l'altro, l'Ufficio competente alla istruttoria delle pratiche, le modalità ed i termini di presentazione delle domande per la concessione del contributo e le procedure per la relativa liquidazione.

Per quanto attiene al punto primo, risultando trascorso il termine di due mesi dall'invio della legge alla Commissione CEE

./.

entro il quale l'esecutivo comunitario avrebbe dovuto pronunciarsi , de ve ritenersi, secondo il principio sancito dalla Corte di Giustizia della Comunità e in analogia a quanto previsto dagli artt. 173 e 175 del Trattato di Roma, che il provvedimento possa avere ulteriore corso.

Con l'occasione è stata modificata la formulazione dell'articolo recante le norme finanziarie, adeguandole alle raccomandazioni formulate dal Governo, relative ai provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento alla chiusura dell'esercizio 1974.

ART. 1

E' autorizzata la spesa di £. 500.000.000 per la concessione di un contributo nella misura massima del 50% del prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e di foraggiere.

I contributi possono essere concessi a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua, ai sensi delle leggi n. 1136 del 22 novembre 1954 e successive, nonché ai coltivatori lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici.

ART. 2

La domanda di contributo, che potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, deve essere indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura - competente per territorio e pervenire al predetto Ufficio entro il 31 dicembre di ciascun anno.


La domanda, redatta su appositi modelli predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura, deve essere accompagnata da un duplicato della fattura rilasciata dagli Enti abilitati alla selezione delle sementi per grani duri e foraggiere e da un certificato dal quale risulti l'iscrizione del richiedente negli elenchi della Cassa Mutua o in quelli anagrafici.

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura trasmetteranno all'Assessorato Regionale alla Agricoltura le suddette domande con parere motivato entro il 31 gennaio successivo.

ART. 3

Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si provvederà con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

Lo stanziamento disponibile dovrà essere ripartito in rapporto percentuale uguale tra tutti gli aventi diritto.



ART. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità di cui al capitolo 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione".

La competenza della spesa medesima é a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per i successivi sarà istituito apposito capitolo denominato "Contributi sul prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere" che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui Fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, N. 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonché con finanziamenti statali nel settore dell'Agricoltura.



ART. 5

(NORME TRANSITORIE)

I benefici previsti dalla presente legge troveranno applicazione anche per le semine effettuate entro il 31 dicembre 1974 e le relative domande, presentate con le modalità di cui all'articolo 2, dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dette domande dovranno essere trasmesse all'Assessorato all'Agricoltura a cura degli Ispettori provinciali dell'agricoltura per i provvedimenti di competenza della Giunta Regionale di cui al precedente articolo 3 entro 30 giorni dal termine suddetto.



ART. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione della Repubblica e dell'articolo 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



/am